Fondazione CASA DI RIPOSO "S. ORSOLA" ONLUS

23036 TEGLIO (SO) - Via Italia, 21 - TEL. 0342/782243 - FAX 0342/782202 P.IVA 00569650146 - COD. FISC. 83000750147 - REA 62518 - e-mail **S.Orsola@libero.it**



La Vergine con il Bambino e Sant'Orsola

STATUTO



Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Casa di Riposo S. Orsola" ONLUS con sede legale a Teglio (SO) in Via Italia 21.

La fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

Art. 2 Attività e scopi

La fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e riabilitativa.

La fondazione può valorizzare l'opera del volontariato.

La fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

La fondazione ha per scopo di provvedere, dietro pagamento della retta stabilita, all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane versanti in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

La fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti in primis nel Comune di Teglio e successivamente nei comuni appartenenti all'ASL della provincia di Sondrio o delle altre ASL della Regione Lombardia.

Sono compresi negli scopi della fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- concorrere alla realizzazione del sistema socio-sanitario di ambito territoriale, zonale anche mediante convenzioni con l'ASL e con gli altri Enti Pubblici per l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario e socio-assistenziale.

La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

La Fondazione inoltre per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della norma vigente.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

Art. 3 Unità di offerta e servizi

I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

L'istituzione provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente articolo 2 mediante l'organizzazione e la gestione di strutture atte a realizzare le finalità statutarie, compatibili con le necessità della popolazione, in particolare anziana, e con le disponibilità economiche e finanziarie della Fondazione.

Art. 4 Patrimonio

II patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 30/10/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione n. 14 del 30/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni. Tale patrimonio potrà essere incrementato da:

- Eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo;
- Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- Contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Art. 5 Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) Rendite patrimoniali;
- b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- e) Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.

È esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Art. 6 Organi

Organi della Fondazione sono:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Revisore Contabile.

La Fondazione è altresì dotata di un Segretario e di un Direttore.

Art. 7 Presidente

II Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente e durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Compiti del Presidente

II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione. Spetta la Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate di volta in volta e per singoli affari;
- g) assumere nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva e, comunque non oltre 15 giorni;
- h) nomina il personale direttivo dell'Ente stabilendo compiti e attribuzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri compreso il Presidente, nominati dall'Amministrazione Comunale di Teglio.

Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione di insediamento dell'organo collegiale ed i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

L'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; la data della deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo Statuto.

Art. 10

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Decadenza e cessazione dei consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione delle motivazioni agli interessati.

Il provvedimento di decadenza è definitivo.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

I Consiglieri nominati in surrogazione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero collegio

Art. 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatti salvi eventuali rinvii nei termini fissati dalla Legge; in via straordinaria si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, ovvero su richiesta dell'Autorità di Vigilanza.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie

e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, per le quali la convocazione può essere anche effettuata per telefax o telegramma o posta elettronica.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei cinque settimi dei consiglieri assegnati.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso e provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad un dipendente della Fondazione;

Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che nel verbale si facciano constare eventuali motivazioni del voto da lui adottate; in tal caso la richiesta deve essere esplicitata al Segretario verbalizzante all'atto della votazione.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e la redazione della relazione morale e finanziaria;
- b) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 5/7 dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- e) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'accettazione di liberalità, l'assunzione d'obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghi o postergazioni d'ipoteche, assunzione di mutui;
- f) provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i propri membri e nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario della Fondazione;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici e privati ed approva le convenzioni con i soggetti operanti nel settore socio sanitario assistenziale;
- h) provvede alla programmazione delle assunzioni del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico:

- i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto;
- j) l'istituzione o soppressione dei servizi, le convenzioni ad esser relative, la disciplina delle rette e delle tariffe per la fruizione di beni e dei predetti servizi;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione o gestione di funzioni e servizi di competenza del Direttore della Fondazione e/o di altri responsabili di servizio designati;
- 1) autorizzazione al Presidente a stare o resistere in giudizio;
- m) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- n) nomina eventuali consulenti esterni.

Art. 15 Indennità di funzione

Al Presidente ed agli Amministratori spetta un'indennità di funzione che verrà quantificata e regolamentata con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

È altresì dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato amministrativo al di fuori del territorio del Comune di Teglio.

Art.16 Revisore Contabile

Al fine di verificare la regolarità contabile della gestione della Fondazione viene nominato, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile:

- 1. dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- 2. ha diritto di accesso agli atti e documenti della Fondazione per l'espletamento dei suo mandato;
- 3. collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo;
- 4. risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione della Fondazione ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno

La Fondazione approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti le ONLUS.

Il Servizio di Cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Pagamenti e Riscossioni

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di ordinativi d'incasso e di pagamento a firma del Presidente e del Segretario, o da persone da loro delegate.

Art. 19 Liquidazione e Devoluzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale, con la maggioranza dei cinque settimi dei consiglieri assegnati, può proporre all'Autorità tutoria lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'ari 24 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della L. 23/12/1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 21 Norme transitorie

L'efficacia dell'applicazione della disciplina normativa sulle ONLUS è vincolata all'effettivo riconoscimento dello stato di ONLUS da parte degli organi competenti.

F.to Fabio Cattania Maddalena Ferrari Notaio L.S.